

Modulo per l'impresa individuale

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La legge regionale 1/2007 ha disposto che l'iscrizione all'Albo Provinciale delle imprese artigiane si consegua attraverso una comunicazione da parte dell'interessato.

Le informazioni contenute in questo modulo [Sezione] hanno lo scopo di attestare il possesso dei requisiti chiesti dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa e di ottenere, di conseguenza, l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

E' indispensabile per l'efficacia della comunicazione che il modulo venga correttamente compilato in ogni sua parte, avvalendosi anche delle seguenti istruzioni.

Si ricorda inoltre che la falsa attestazione del possesso di uno o più requisiti richiesti dalla legge, anche se accertata in sede di verifica successiva alla presentazione della comunicazione, oltre alle altre sanzioni previste dalla legge in caso di false dichiarazioni o false attestazioni produce l'inefficacia della comunicazione e la conseguente cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane con efficacia retroattiva.

Il presente modulo è suddiviso in tre sezioni:

- la prima contiene i dati relativi all'impresa e all'imprenditore
- la seconda contiene i dati relativi alle eventuali unità locali nelle quali viene esercitata (oltre che nella sede principale) l'attività dell'impresa
- la terza contiene le informazioni necessarie per la iscrizione del titolare e degli eventuali collaboratori familiari negli elenchi previdenziali IVS gestiti dall'INPS.

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA

Nella prima pagina del modulo vanno indicati tutti i dati che servono ad identificare l'impresa e l'imprenditore, con l'indicazione della eventuale sede operativa nel caso in cui nella sede legale non fosse esercitata l'attività dell'impresa.

Al punto 1 deve essere indicata in modo preciso l'attività esercitata nella sede. Deve trattarsi evidentemente di una attività artigiana, vale a dire una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

Nel caso in cui presso la sede dell'impresa vengano esercitate più attività, al punto 1 va indicata l'attività principale (che deve necessariamente essere artigiana), mentre le altre attività vanno indicate al punto 2.

Il punto 4 serve ad individuare il tipo di attività o la modalità di produzione allo scopo di determinare il limite massimo degli addetti consentiti per il riconoscimento della qualifica artigiana. Va quindi barrata obbligatoriamente una sola casella, tenendo presente che l'impresa artigiana può effettuare lavorazioni in serie purchè con lavorazione non del tutto automatizzata.

Si ricordano qui di seguito i limiti numerici per le varie tipologie di impresa:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Si ricorda inoltre che, in base a quanto disposto dalla Lg. 443/85, ai fini del calcolo dei limiti dimensionali non sono computati, oltre al titolare o ad un socio:

1) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;

Sono invece computati:

1) i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

2) i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana, tranne uno;

3) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Al punto 5 va indicato il numero degli addetti suddiviso fra le varie tipologie. Per evitare inesattezze nel calcolo del numero di addetti è opportuno segnalare nello spazio riservato alle note l'eventuale numero di addetti che non va computato secondo quanto indicato nel punto precedente, specificandone il motivo.

Al punto 8 va indicata l'iscrizione in Albi, ruoli, elenchi e registri eventualmente richiesta da specifiche norme di settore come condizione per l'esercizio dell'attività. Ad esempio l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori per l'attività di autotrasporto di merci, al ruolo dei conducenti per l'attività di taxista o autonoleggio con conducente, ecc..

Si ricorda al riguardo che, a norma della legge 443/1985, qualora l'iscrizione ad Albi, ruoli, elenchi e registri sia prevista a carico della persona fisica invece che dell'impresa, la stessa deve essere obbligatoriamente intestata all'imprenditore.

Nelle varie caselle va indicato l'ente o l'autorità che ha rilasciato l'iscrizione, il tipo di iscrizione, la data ed il numero di rilascio. Qualora si sia provveduto all'iscrizione tramite la presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività di cui all'art 19 della legge 241/1990, deve essere indicata la data di inoltro della DIA, specificando nella casella "numero" che si tratta di DIA.

In caso di DIA, la data della sua presentazione deve essere di almeno 30 giorni precedente la data di invio della comunicazione per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

Per i punti 9 e 10 vale quanto già illustrato a proposito del punto 8.

Il punto 11 serve a determinare il possesso dei requisiti personali previsti per l'imprenditore artigiano. E' necessario quindi che le modalità con le quali l'imprenditore esercita l'impresa consentano di rispondere positivamente e quindi di barrare le prime due caselle.

Qualora il titolare espliciti altre attività esterne all'impresa è necessario specificarle in dettaglio nell'apposito spazio, in modo da verificare che il loro esercizio non sia in contrasto con il carattere di professionalità richiesto per lo svolgimento dell'attività nell'impresa artigiana.

DATI RELATIVI ALL'UNITÀ LOCALE

Il modulo intercalare per l'iscrizione di una unità locale va utilizzato esclusivamente quando l'attività viene esercitata, oltre che nella sede, anche in altre località. Può trattarsi di unità locale nella quale si esercita la medesima attività della sede (un secondo negozio di parrucchiere) oppure nella quale si esercita una parte specifica dell'attività (il magazzino).

Per ogni luogo, oltre alla sede, in cui si esercita l'attività va compilato un modulo intercalare numerandolo progressivamente.

Per la compilazione del modulo intercalare valgono le istruzioni fin qui specificate, tenendo presente che i dati richiesti sono esclusivamente quelli relativi alla singola unità locale.

Per quanto riguarda i punti 5UL e 6UL, è utile precisare che gli stessi vanno compilati solamente quando le leggi di settore prevedono il rilascio di licenze o autorizzazioni e il riconoscimento della capacità professionale con riferimento alla specifica unità locale, non essendo sufficienti quelle eventualmente riferite alla impresa e/o alla sede principale.

Il caso più frequente è quello degli acconciatori, in quanto ogni unità locale deve essere in possesso della specifica autorizzazione comunale(sia pure ottenuta con le nuove modalità) La legge di settore prevede inoltre che per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Per quanto riguarda le imprese artigiane, si ricorda che tali figure sono elencate in ordine di priorità.

DATI RELATIVI AGLI ELENCHI IVS

Il modulo intercalare per l'iscrizione del titolare e dei collaboratori familiari va obbligatoriamente compilato per consentire l'iscrizione negli elenchi IVS gestiti dall'INPS.

Qualora, oltre al titolare, vi siano collaboratori familiari che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa, occorrerà indicarne le generalità negli appositi spazi.